



Comune di Caramanico Terme (PE)

Corso Gaetano Bernardi, 30 - CAP 65023 - tel. (085) 92.90.131 - fax (085) 92.90.202



COMUNE DI CARAMANICO TERME

(Provincia di Pescara)



REGOLAMENTO

PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI "NO-PROFIT"

Approvato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 26 gennaio 2012

Dalla Casa Comunale, 26 gennaio 2012

*Il Sindaco
Arch. Mario Mazzocca*



REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI "NO-PROFIT"

INDICE

Art. 1 - Finalità	pg. 3
Art. 2 - Albo delle associazioni NO-PROFIT	pg. 3
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo	pg. 4
Art. 4 - Modalità per la richiesta di iscrizione all'Albo.....	pg. 4
Art. 5 - Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione.....	pg. 5
Art. 6 - Revisione periodica dell'Albo – Comunicazione variazioni.....	pg. 5
Art. 7 - Cancellazione dall'Albo.....	pg. 6
Art. 8 - Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo	pg. 6
Art. 9 - Altre agevolazioni.....	pg. 6
Art.10 - Norme transitorie e finali	pg. 7



REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI "NO-PROFIT"

ARTICOLATO

Art.1 - Finalità.

1. Il presente regolamento l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dell'Albo Comunale delle Associazioni no-profit, di seguito definito per brevità Albo, con riferimento allo Statuto Comunale e alla normativa vigente (attualmente: Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91, Leggi Regionali sul Volontariato e sulla Promozione e Sviluppo dell'Associazionismo, Legge di Riordino della Disciplina Tributaria degli Enti Non Commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale D.Lgs. n. 460 del 4/12/97, Titolo II del Codice Civile).

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è considerata associazione no-profit, di seguito definita per brevità Associazione, ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione di volontariato o cooperativa di utilità sociale che abbia finalità culturali, religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, turistiche, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro, comprese quelle che hanno assunto o che possano assumere la definizione di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460/97.

3. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale;

4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai successivi Art. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art.2 - Albo Comunale delle Associazioni NO-PROFIT.

1. L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di trasparenza e partecipazione tra le Associazioni no-profit e l'Amministrazione Comunale.

2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità specifiche delle Associazioni:

I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo economico, formazione ed orientamento professionale;

II. SOCIALE: attività socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;

III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;

IV. RICREATIVA-TURISTICA: animazione ricreativa, promozione turistica;

V. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva;

VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali.



Art.3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni indicate all'art. 1 del presente Regolamento, liberamente costituite, che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) non abbiano di finalità di lucro;
- b) perseguano finalità sociali o di pubblico interesse;
- c) abbiano un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
- d) abbiano l'Atto Costitutivo e lo Statuto coerenti con quanto disposto dal Codice Civile e che applichino la normativa vigente e che abbiano esplicitati i suddetti punti a, b, c, in almeno uno dei due documenti;
- e) abbiano la sede legale o operativa o distaccata sul territorio del Comune di Caramanico Terme e/o svolgano attività a favore della popolazione e della comunità locali da almeno un anno.

2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.4 - Modalità per la richiesta di iscrizione all'Albo.

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice ovvero su apposito modulo predisposto a cura del Responsabile dell'Ufficio competente, a firma del Rappresentante Legale dell'Associazione, e deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Associazione, come da Statuto;
- b) il numero di codice fiscale dell'Associazione;
- c) il numero di partita IVA dell'Associazione (se posseduta);
- d) l'indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa;
- e) l'eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica;
- f) il nominativo del Rappresentante Legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione;
- g) l'eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione e del Legale Rappresentante;
- h) la sezione dell'Albo alla quale si intende iscrivere l'Associazione (anche più di una);
- i) la data di costituzione dell'Associazione;
- j) la data di inizio dell'attività sul territorio comunale;
- k) l'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

2. Unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) fotocopia dell'Atto di Costituzione e dello Statuto vigenti dai quali risulti l'assenza di scopi di lucro e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui s'evincano i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale; qualora la precedente documentazione sia già stata inviata, tutta o in parte, all'Amministrazione Comunale, una dichiarazione in tal senso può sostituire un nuovo invio;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) una breve relazione, dalla quale s'evincano:
 - le attività dell'Associazione, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Caramanico Terme e/o a favore della popolazione e della comunità locali, da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo;
 - il numero degli iscritti e il numero dei soci attivi ⁽¹⁾, evidenziando il numero dei residenti in Caramanico Terme alla data di presentazione della domanda;

¹ - Il numero dei "soci attivi" viene richiesto dalla Regione Abruzzo ad uso statistico. Si intendono "soci attivi" coloro che nel corso dell'ultimo anno abbiano partecipato alla vita dell'Associazione.

- l'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento;
 - d) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
 - e) una breve scheda di presentazione dell'Associazione da pubblicare sul sito internet del Comune di Caramanico Terme (massimo 2 cartelle A4);
 - f) fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data di presentazione della domanda (solo per le Associazioni che richiedono l'iscrizione alla Sezione V - Sportiva).
3. Le domande di iscrizione all'Albo possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno.

Art.5 - Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione.

1. Le domande di iscrizione all'Albo saranno valutate dal Responsabile dell'Ufficio competente. Il termine per l'esame delle istanze è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.
2. Le Associazioni che hanno presentato una documentazione incompleta saranno invitate, con comunicazione scritta notificata a mezzo raccomandata a.r., ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata (farà fede la data della notifica postale); in pendenza d'invio di tale integrazione il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso.
3. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, e comunicati per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., all'Associazione unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione.
4. Il diniego può essere disposto qualora:
- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;
 - b) non si ravvisino le caratteristiche previste all'Art. 1, comma 2, del presente Regolamento;
 - c) manchino i requisiti richiesti, specificati all'Art. 3 del presente Regolamento;
 - d) la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all'Art. 4, comma 1 e 2, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al suddetto comma 2, l'Associazione non provveda a presentare quanto richiesto; o comunque presenti documentazione giudicata non idonea.

Art.6 - Revisione periodica dell'Albo – Comunicazione variazioni.

1. L'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni anno provvede ad una revisione annuale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione.
2. Per mantenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni, entro la data suddetta di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, inviano al Comune:
- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui vengono segnalate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, Legale Rappresentante o persone che ricoprono le diverse cariche associative, indirizzo, numero di telefono, ecc.) con allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati (nel caso di intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione); oppure una dichiarazione del Rappresentante Legale, con la quale si attesti che *“non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'Associazione”* (nel caso non fossero intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione);
 - b) relazione sulle attività dell'anno precedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Caramanico Terme e/o a favore della popolazione e della comunità locali, e da cui emergano le finalità di pubblico interesse, che contenga altresì commenti alle modalità di reperimento di eventuali fondi e alle finalità delle spese sostenute;
 - c) comunicazione riportante il numero aggiornato degli iscritti e dei soci attivi, evidenziando il numero dei residenti in Caramanico Terme.



3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla revisione annuale o la non osservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni, di cui al precedente comma 3, sono ragioni sufficienti per la cancellazione dall'Albo.
4. A seguito di esame della documentazione prodotta, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente adoterà apposito provvedimento di aggiornamento dell'Albo.
5. La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione all'Associazione.

Art.7 - Cancellazione dall'Albo.

1. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento del Direttore del Settore competente, quando:
 - a) vengano a mancare gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione;
 - b) si verifichi un caso di manifesta indegnità;
 - c) l'Associazione non presenti, anche dopo un sollecito formale includente un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, come descritta al precedente art. 6;
 - d) l'Associazione, qualora beneficiaria di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico, in particolare da quelli previsti dal vigente "Regolamento Comunale per la Disciplina di Concessioni e Sovvenzioni Economiche";
 - e) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati.
2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'Associazione per iscritto, con Raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.
3. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione.

Art.8 – Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo.

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l'assegnazione di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione Comunale deve richiedere l'iscrizione all'Albo come requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al precedente comma, dichiarandolo nell'apposito bando o provvedimento.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere al Comune il patrocinio o la collaborazione nell'organizzazione, al fine di ottenere uno o più dei sottoelencati benefici:
 - a) affissione gratuita di manifesti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - b) utilizzo gratuito di spazi, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
 - c) pubblicazione sull'informatore comunale e sul sito internet del Comune del programma della manifestazione, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio competente;
 - d) utilizzo del Logo Comunale per il materiale pubblicitario, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco;
4. L'erogazione dei benefici di cui al presente articolo è subordinata a quanto previsto dai vigenti altri Regolamenti Comunali direttamente o indirettamente connessi alle disposizioni del presente regolamento.
5. I benefici di cui al presente articolo vengono concessi in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le risorse disponibili.
6. La concessione di contributi, spazi e strutture per un determinato periodo di tempo non costituisce alcuna priorità per concessioni successive.
7. I contributi possono essere erogati esclusivamente in seguito alla presentazione di specifici progetti.

Art. 9 – Altre agevolazioni.

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno diritto all'utilizzo gratuito di una sala due volte all'anno per l'assemblea dei soci o altro incontro di notevole importanza; la sala verrà scelta



dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, tenendo conto delle esigenze delle Associazioni.

2. L'Amministrazione Comunale può stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi statali, regionali e comunitarie, convenzioni ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, e/o promuovere programmi di interesse locale, purché dette Associazioni garantiscano capacità e professionalità nello svolgimento delle attività oggetto convenzione; il testo delle convenzioni di cui al presente articolo deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata della convenzione e le modalità di disdetta della stessa.

Art.10 - Norme transitorie e finali.

1. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla acquisita esecutività della deliberazione di approvazione. Sono fatte salve le attività o le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.